



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

Data e n° di protocollo attributi dal sistema di gestione informatica dei documenti

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA APPLICATIVA DEL REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. d'ANNUNZIO DI CHIETI - PESCARA E SUL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI COMPENSI PROFESSIONALI

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio Chieti-Pescara Emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 e per ultimo modificato con D.R. n.425 del 23/3/2022 - G.U. Serie Generale n. 76 del 31/03/2022, in particolare gli artt. 22, 27 e 29;

CONSIDERATO che si è reso necessario disciplinare l'attività professionale forense svolta nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti – Pescara dai dipendenti dell'Ateneo in servizio come avvocati interni dell'Ente e, come tali, iscritti nell'apposito Elenco Speciale annesso all'Albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art.23 Legge n.247/20123, nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività da questi prestata in favore dell'Ateneo, in attuazione dell'art.9 del D.L. n.90 del 24.06.2014, convertito con L. 11.08.2014 n.114;

DATO ATTO che le parti sindacali nella seduta del 14.09.2022 hanno espresso il proprio parere favorevole al testo del regolamento in oggetto;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.07.2022;

DATO ATTO che il Senato Accademico ha approvato il testo regolamentare di che trattasi nella seduta del 13.09.2022;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale n. 12/2022 – prot. n. 79472 del 7.10.2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione e l'approvazione del Senato Accademico al testo regolamentare resi rispettivamente nelle sedute del 15.11.2022;

DATO ATTO della comunicazione resa alle parti sindacali nella seduta del 16.11.2022;

VISTO il DR rep. n. 1924/2022 prot. n. 89279 del 05.12.2022 di emanazione del Regolamento sull'Attività Professionale degli Avvocati Dipendenti dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti – Pescara e sul Riconoscimento dei relativi compensi professionali;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal componente il Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 21.02.2023;

DATO ATTO che in considerazione dell'invito del componente del Collegio dei Revisori dei Conti ad una rivisitazione complessiva del Regolamento sull'attività Professionale degli Avvocati Dipendenti dell'Università degli Studi G. D'annunzio di Chieti – Pescara e sul Riconoscimento dei Relativi Compensi Professionali la commissione nominata con nota prot. 84478 del 28.10.2021 è stata incaricata di provvedere;

VISTE le delibere di Consiglio di Amministrazione rep. n. 97/2023 e di Senato Accademico rep n. 85/2023 delle sedute del 27.03.2023 e del 18.04.2023 di sospensione «dell'efficacia applicativa del *“Regolamento sull'attività professionale degli avvocati dipendenti dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti- Pescara e sul riconoscimento dei relativi compensi professionali”* emanato con DR rep. n. 1924/2022 prot. n. 89279 del 05.12.2022 nelle more della rivisitazione complessiva dello stesso da parte della Commissione incaricata»;

VISTO l'art. 21-*quater*, comma 2, della Legge n. 241/1990 secondo cui ***“L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”***;

VALUTATO che, nel caso di specie, per le motivazioni su addotte, ricorrono le ragioni legittimanti la sospensione dell'efficacia del Regolamento sull'attività Professionale degli Avvocati Dipendenti dell'Università degli Studi G. D'annunzio di Chieti – Pescara e sul Riconoscimento dei Relativi Compensi Professionali emanato con DR rep. n. 1924/2022 prot. n. 89279 del 05.12.2022;

RITENUTO congruo per tutte quante le motivazioni sopra esposte disporre la sospensione per consentire al gruppo di lavoro sopra menzionato di poter procedere alla revisione dello stesso.

DECRETA

- 1.** Che è sospesa l'efficacia applicativa del Regolamento sull'Attività Professionale degli Avvocati Dipendenti dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti – Pescara e sul Riconoscimento dei relativi compensi professionali emanato con DR rep. n. 1924/2022 prot. n. 89279 del 05.12.2022, fino al 30.09.2023, nelle more della rivisitazione complessiva dello stesso da parte della Commissione incaricata;

Il Rettore

Prof. Sergio CAPUTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa